



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
N. 2 DI DATA 12 Aprile 2016**

OGGETTO:

Autorizzazione alla messa in sicurezza della discarica non controllata rinvenuta nella Zona Artigianale Industriale Mala sulla p.f. 365/23 in C.C. Nago Torbole. (Articolo 77, comma 1 bis, lettera b) del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Legisl.)

Premessa:

Nel mese di febbraio 2010 sulla p.f. 365/24 C.C. Nago-Torbole, durante l'effettuazione delle indagini di carattere geologico-geotecnico propedeutiche alla realizzazione di un magazzino comunale, veniva accertata la presenza nel sottosuolo di rifiuti costituiti da materiali da demolizione e limi derivanti da lavaggio inerti. Con autorizzazione n. 98 di data 15 aprile 2010 il Dirigente del Settore gestione ambientale dell'Agenzia aveva autorizzato le operazioni di messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti.

Tale problematica coinvolge anche la vicina p.f. 365/23 sulla quale è ora in progetto la realizzazione del nuovo Centro raccolta materiali (C.R.M.).

Con nota di data 7 gennaio 2016 la Comunità Alto Garda e Ledro ha presentato, contestualmente alla richiesta di messa in sicurezza del sito ai sensi dell'articolo 77, comma 1 bis, lettera b) del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la caratterizzazione dei materiali rinvenuti e la proposta di intervento al fine di ottenere l'autorizzazione del progetto di messa in sicurezza della discarica rinvenuta.

In data 9 marzo 2016 il Comune di Nago Torbole provvedeva a integrare l'ordinanza sindacale n. 46 del 23 dicembre 2015 per la rimozione dei rifiuti.

Dalla relazione tecnica allegata alla sopra citata domanda emerge che:

- la concentrazione delle sostanze inquinanti ricercate nei rifiuti non comporta il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna "B" dell'Allegato 5 al titolo V del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*siti ad uso commerciale e industriale*);
- è stato accertato che il terreno naturale sottostante il deposito dei rifiuti non è contaminato;
- non è stato possibile verificare la qualità delle acque sotterranee per l'assenza di una falda acquifera fino alla profondità a 12 metri, come emerso dalle misure effettuate su piezometri spinti fino a tale profondità realizzati per le opere di urbanizzazione. Nella caratterizzazione ambientale dei terreni di sedime a firma del dott. Renzo Santorum la presenza della falda viene indicata a -40 m rispetto al p.c. del sito in esame;
- l'area è classificata nel PRG comunale come "produttiva";

Ciò premesso

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

vista la domanda presentata dalla Comunità Alto Garda e Ledro con nota prot. n. 243 di data 7 gennaio 2016 volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 77, comma 1 bis, lettera b) del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernente un intervento di messa in sicurezza permanente dei rifiuti speciali, costituiti da materiali da demolizione e limi derivanti da lavaggio inerti, rinvenuti nella p.f. 365/23 C.C. Nago-Torbole;

preso atto dell'affidamento all'arch. Andrea Dalzocchio, dell'incarico di responsabile tecnico per la direzione delle operazioni di messa in sicurezza dei rifiuti;

considerato, ai sensi dell'articolo 77, comma 1-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, quanto segue:

- l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente tiene luogo di ogni altro provvedimento di approvazione e di autorizzazione contemplato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- per l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, ove non ricorrono le condizioni di contaminazione del sito, si prescinde dalla prestazione di garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli articoli 189, co. 3 (comunicazione annuale al catasto dei rifiuti), 190 (tenuta dei registri di carico e scarico) e 193 (compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti);

considerata l'ordinanza n. 46 di data 23 dicembre 2015 del Sindaco del Comune di Nago Torbole integrata in data 9 marzo 2016 con ordinanza n. 4;

ritenuto di poter esprimere, per le considerazioni sopra esposte, parere favorevole al rilascio del provvedimento di autorizzazione per la realizzazione degli interventi così come riportati nel progetto esecutivo per i lavori per la messa in sicurezza della discarica incontrollata rinvenuta in località Zona Artigianale Industriale Mala sulla p.f. 365/23 in C.C. Nago Torbole elaborato dall'arch. Andrea Dalzocchio e allegato alla richiesta di autorizzazione;

visto l'art. 77, del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la L.P. 11 settembre 1995, n. 11 istitutiva dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

visto il provvedimento del Dirigente Generale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 55 di data 25 giugno 2014 "Delega di funzioni ai responsabili delle strutture organizzative dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente";

visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

determina

- 1) di autorizzare la Comunità Alto Garda e Ledro alla messa in sicurezza permanente dei rifiuti rinvenuti nella Zona Artigianale Industriale Mala sulla p.f. 365/23 in C.C. Nago Torbole ai sensi dell'articolo 77, comma 1 bis, lettera b) del d.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. e ss.mm.;
- 2) di prescrivere che:
 - le eventuali opere di vagliatura del materiale rimosso vengano affidate a ditta specializzata ed in possesso delle necessarie autorizzazioni ambientali;
 - i piazzali e le aree di manovra vengano impermeabilizzate onde prevenire l'infiltrazione delle acque meteoriche negli strati profondi del terreno tramite l'impiego di emulsioni acide bituminose;
 - anche nei settori destinati a verde venga predisposto al di sotto dello strato edafico superficiale uno strato di materiale impermeabile;
 - le acque meteoriche vengano raccolte e convogliate nella rete acque bianche esterna al lotto.

- 3) di disporre che l'intervento di messa in sicurezza permanente dei rifiuti sia effettuato conformemente alle indicazioni contenute nel progetto esecutivo e che l'impresa incaricata di eseguire le operazioni di messa in sicurezza operi sotto la direzione di un responsabile tecnico che presenti adeguata qualificazione professionale, risultante da idoneo titolo di studio e dall'esperienza maturata in materia di gestione dei rifiuti o di bonifica di siti contaminati;
- 4) di disporre altresì che ogni integrazione o variazione, rispetto alle suddette indicazioni, che per qualsiasi motivo dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, ovvero successivamente all'esecuzione dell'intervento, siano preventivamente notificate all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- 5) di disporre l'inserimento, a titolo ricognitivo, della p.f. 365/23 in C.C. Nago Torbole nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471 del 25 ottobre 1999 (*anagrafe dei siti da bonificare*), ricordando che la circostanza dovrà risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (*Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie*), nonché da un'apposita norma nel piano regolatore generale del Comune di Nago Torbole;
- 6) di imporre al soggetto beneficiario della presente autorizzazione la trasmissione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di una relazione di fine lavori e di collaudo del progetto a firma del responsabile tecnico di cui al precedente punto 2), attestante che le opere sono state effettuate in conformità alla documentazione progettuale allegata alla domanda ed alle sopra riportate prescrizioni;
- 7) di dare atto che la presente autorizzazione consente anche la movimentazione, la ricollocazione, il trattamento, la separazione e il riutilizzo dei rifiuti e qualsiasi altro trattamento necessario all'intervento programmato di messa in sicurezza dei rifiuti sulla p.f. 365/23. L'intervento dovrà assicurare che non si determinino situazioni di inquinamento e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'integrità dell'ambiente naturale;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato facendo salvi diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere altre autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti, ed è comunque subordinato all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia. Parimenti, non sostituisce né comprende i provvedimenti concessori o permissivi cui è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'attività in base alle altre leggi vigenti in materia urbanistica, di tutela e valutazione ambientale e paesaggistica, di igiene pubblica, di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di prevenzioni incendi, nonché in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento è altresì soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni in esso contenute;

- 9) di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, presentando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

MIB

Il Dirigente sostituto
dott.ssa Raffaella Canepel